

1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27 dicembre 2006;

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Trevignano Romano, alla data del 1 Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata per l'anno 2009 nella misura di 0,80 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 4

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 lett. B) della legge n. 296 del 27.12.2006, non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile annuo risulta inferiore a euro 15.000,00;

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.